

**Tribunale di Verona – Ordinanza 30.9.2011
(Pres. RIZZO – Rel. LANNI)**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dr. Vincenzo Rizzo presidente

dr. Silvia Rizzuto giudice

dr. Pier Paolo Lanni giudice - rel.

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 669
terdecies c.p.c., iscritto al numero di ruolo su indicato

OSSERVA

Ai fini della decisione va innanzi dichiarata l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del reclamo formulate dalle parti resistenti (a pag. 4 della comparsa di costituzione), posto che: 1) la specificazione dell'indirizzo di posta elettronica del difensore (mancanza, peraltro, nel caso di specie irrilevante, in quanto riguardante solo uno dei difensori del reclamante) non è prescritta a pena di ammissibilità della domanda (anche a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 98/11); 2) la mancata produzione in giudizio dell'informativa prevista dal comma 3 dell'art. 4 del D.L.vo n. 30/10 non comporta l'inammissibilità della domanda, ma solo l'obbligo del Giudice (peraltro attuale solo nel giudizio di merito) di avvisare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Nel merito il reclamo, con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda cautelare, deve giudicarsi infondato e va rigettato,

in quanto si condivide il giudizio sommario espresso nell'ordinanza impugnata circa l'insussistenza del *fumus boni iuris*, per le motivazioni ulteriori che seguono.

In via preliminare va precisato che: a) l'azione di merito in funzione della quale è stata invocata la tutela cautelare presuppone l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare del 22/5/09, esercitato dalla ricorrente con comunicazione del 18/3/10, ai sensi dell'art. 1385 cc, sul presupposto dell'inadempimento della società resistente consistito nell'omessa comunicazione della circostanza che già alla data di stipulazione del contratto preliminare, il contratto di leasing oggetto dell'impegno di cessione era stato risolto dalla società di leasing; b) occorre quindi accertare la configurabilità di tale inadempimento, la sua imputabilità e la importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. (sulla necessità dei requisiti dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento per legittimare il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. v., in termini risolutivi, la motivazione di Cass. S.U. n. 553/09); c) la valutazione della gravità dell'inadempimento deve in ogni caso essere "operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la

considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (v. Cass. n. 7083/06).

In questa prospettiva assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto, risultanti dalle reciproche allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta:

- 1)** al momento della stipulazione del contratto preliminare del 22/5/09 la società resistente era a conoscenza della volontà della Ubi Leasing di risolvere il contratto di leasing comunicata con missiva del 30/4/09 (tanto che il legale di tale società nella missiva del 14/4/10, prodotta come documento n. 20 del fascicolo di parte ricorrente, riferisce di un pronto e tempestivo intervento della società stessa, produttivo della "riattivazione" del contratto già il 18/5/09);
- 2)** la società resistente non ha informato la società ricorrente della missiva del 30/4/09 della Ubi Leasing e del sottostante (e conseguente contenzioso) fino al momento della comunicazione del recesso dal contratto preliminare da parte della stessa società

ricorrente nel marzo del 2010;

- 3)** a seguito del ricevimento della comunicazione del 30/4/09 della Ubi Leasing, la società ricorrente si è prontamente attivata, impostando una duplice trattativa finalizzata alla corretta determinazione del credito della Ubi Leasing o alla estinzione anticipata del contratto di leasing (come risulta inequivocabilmente dalle lettere del 12/6/09 e del 28/7/09 della Ubi Leasing, contenenti l'indicazione degli importi necessari per la "risoluzione consensuale" del contratto di leasing, e dalla e-mail del 14/8/09 della stessa società, prodotte come documenti nn. 32, 38, 36 del fascicolo di parte resistente);
- 4)** più precisamente, la comunicazione del 30/4/09 della Ubi Leasing, così come il contenzioso e le trattative delle parti che ne sono conseguite, sono stati determinati dal mancato pagamento degli oneri accessori del contratto di leasing (come confermato dalla lettera del 9/9/09 della Ubi Leasing e soprattutto dall'accordo del 16/7/10, sottoscritto da tale società, rispettivamente prodotti come documenti nn. 1 e 37 del fascicolo di parte resistente);
- 5)** con il citato accordo del 16/7/10 la società resistente

e la Ubi Leasing hanno dato atto del contenzioso e delle trattative conseguenti alla lettera del 30/4/09 ed hanno confermato la prosecuzione del rapporto contrattuale di leasing.

Con specifico riferimento ai documenti sottoscritti dalla Ubi Leasing e prodotti dalla società resistente, va ulteriormente precisato che agli stessi, in quanto scritti provenienti da terzi, va riconosciuto il valore di prova atipica, liberamente valutabile nell'attuale fase sommaria e possono essere posti a base della decisione cautelare (tanto più ove si rilevi la piena concordanza delle comunicazioni su evidenziate e dell'accordo finale del 16/7/10), al pari dei documenti provenienti dal legale della Ubi Leasing, invocati invece dalla ricorrente.

Ciò posto, si osserva che l'omessa informazione evidenziata sub 2) rende sicuramente configurabile un inadempimento della società resistente sotto il profilo specifico della violazione dei doveri di informazione previsti dall'art. 1338 e c.c. e più in generale dei doveri di buona fede cui deve uniformarsi il comportamento delle parti nella fase precedente e successiva alla stipulazione del contratto.

Tuttavia, pur con i limiti della sommarietà che caratterizza la valutazione cautelare, tale inadempimento non sembra *prima facie* idoneo ad assumere i connotati di importanza necessari per giustificare la risoluzione del contratto (ed il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.), ove si consideri che: a) a fronte della rigidità della

ricostruzione contenuta nella lettera del 15/4/10 del legale della Ubi Leasing (allegato n. 21 del fascicolo di parte ricorrente), il comportamento complessivamente tenuto da tale società dopo la comunicazione di risoluzione del 30/4/09 si è rivelato meno univoco (ci si riferisce, in particolare, all'invio di più conteggi per la risoluzione "consensuale" del contratto di leasing, in quanto tali, presupponenti la persistenza di tale contratto, pur nel quadro di una trattativa sollecitata dalla stessa resistente); b) tale comportamento ha reso ragionevole la presunzione da parte della società resistente circa la persistenza del rapporto di leasing, pur a fronte della comunicazione del 30/4/09; c) questa presunzione ha trovato poi risolutivo riscontro nell'accordo del 16/7/10, nel quale si è riconosciuta la non irrilevanza delle contestazioni della società resistente circa gli oneri accessori, che avevano determinato gli omessi pagamenti invocati quali causa di risoluzione nella comunicazione del 30/4/09, e si è confermata la persistenza del rapporto; d) sulla base di tali elementi è possibile esprimere corrispondente giudizio sommario presuntivo circa l'apparente inidoneità dell'inadempimento della società resistente a giustificare la risoluzione del contratto di leasing da parte della Ubi Leasing; e) non sono ravvisabili elementi idonei a far ritenere che la società ricorrente, una volta appreso il problema, non avrebbe potuto attendere il breve periodo di tempo che è stato necessario alla società resistente per risolvere definitivamente il contenzioso con la società di leasing, tanto più ove si consideri che solo tre mesi prima della comunicazione di recesso, e precisamente

con la raccomandata del 21/12/09 (allegato n. 13 del fascicolo di parte ricorrente), la stessa società ricorrente aveva manifestato l'esigenza di una dilazione dei tempi per la stipulazione del contratto definitivo a fronte della necessità di reperire "alcuni finanziamenti".

Tali considerazioni, in particolare, consentono di fondare (a livello sommario) un giudizio soggettivo correttivo, tale da attenuare in modo significativo il giudizio di gravità dell'inadempimento (secondo i canoni su evidenziati tramite il richiamo di Cass. n. 7083/06).

Per ciò che concerne invece la statuizione sulle spese di lite, il reclamo deve giudicarsi fondato e va accolto, atteso che: a) le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, a norma dell'art. 92 c.p.c., possono essere ricollegate alla complessità (anche solo fattuale) della fattispecie dedotta in giudizio e alla conseguente possibilità di più qualificazioni giuridiche apparentemente ragionevoli; b) nel caso di specie la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo e giustificata principalmente dalla missiva del 15/4/10 del legale della Ubi Leasing rendeva ragionevole l'ipotesi di un comportamento della società resistente, contrario alle regole di correttezza nell'esecuzione del contratto, ed idoneo a giustificare anche la presunzione del *periculum in mora* soggettivo; c) solo la più ampia ricostruzione della vicenda da parte della resistente a seguito della costituzione in giudizio (ben più ampia di quella contenuta nella missiva del 14/4/10 del legale della stessa società) e le conseguenti produzioni documentali hanno reso

possibile il diverso giudizio espresso in primo grado e confermato in questa sede; d) l'accertamento (espresso in questa sede) della configurabilità dell'inadempimento della società resistente ed il ricorso al delicato giudizio correttivo soggettivo ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento confermano la complessità della fattispecie; e) le difficoltà di accertamento della fattispecie dedotta in giudizio sono state acuite dal comportamento processuale della resistente, ed in particolare dalla proposizione di plurime eccezioni in rito, manifestamente infondate.

Tenuto conto di tali rilievi, si giudica che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese della prima fase del procedimento cautelare. La relativa statuizione contenuta nel provvedimento impugnato va quindi riformata.

La compensazione delle spese di lite va disposta anche per il procedimento di reclamo in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

- 1) rigetta** il reclamo relativo alla statuizione dell'ordinanza impugnata che ha rigettato la domanda cautelare;
- 2) accoglie** il reclamo relativo alla statuizione dell'ordinanza impugnata sulle spese di lite e quindi, in riforma dell'ordinanza dell'11/7/11 del Tribunale di Verona, dispone la compensazione integrale delle spese della prima fase del procedimento cautelare;

3) dispone la compensazione delle spese di lite del procedimento di reclamo;

4) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 30/9/11

IL PRESIDENTE